

'In contanti': la saga continua

Contrariamente a quanto alcuni cronisti avevano ipotizzato, con le motivazioni della sua sentenza del 28 ottobre 2015, il Tribunale federale non ha messo la parola fine sul tema del rifiuto di prelievi in contanti da conti di cittadini stranieri di cui non vi è la certezza che siano noti al fisco estero.



Simone Gianini, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Da qualche tempo – precisamente, da quando il dipartimento americano di giustizia aveva iniziato a perseguire le banche svizzere e loro funzionari che hanno gestito conti di cittadini statunitensi non dichiarati al fisco – l'atteggiamento delle nostre banche è diventato oltremodo prudente e restrittivo per rapporto ai prelievi in contanti da parte di cittadini stranieri. Nel Cantone Ticino questa tendenza si è riverberata in particolare sulla clientela italiana. Parecchi sono stati i casi di clienti italiani che, messi sotto pressione dalle richieste della propria banca svizzera di sottoscrivere una dichiarazione di piena conformità fiscale dei loro averi, pena la chiusura del conto e il trasferimento dei fondi presso una banca italiana, avevano domandato di prelevarne una parte o, più frequentemente, la totalità in contanti. Le banche avevano dapprima limitato l'importo massimo prelevabile in contanti e alla fine, in taluni casi, lo hanno addirittura escluso, offrendo unicamente il trasferimento dei fondi su un conto nominativo da aprire presso altra banca svizzera o nel proprio Paese di domicilio. La banca svizzera non avrebbe accettato l'apertura del nuovo conto, se non veniva certificato che il denaro era noto al fisco estero, mentre quella straniera – nel caso specifico una banca italiana – non lo avrebbe potuto tenere segreto. In altre parole, gli averi sarebbero senz'altro divenuti noti al fisco estero. A prescindere dalla questione morale di una mancata dichiarazione fiscale, questo atteggiamento delle banche svizzere stride con la cura riservata per decenni a quegli stessi clienti che le hanno fatte prosperare. Da lì l'imbarazzo di tanti funzionari che fino a poco prima si trovavano

a coccolare i propri clienti – i quali pagavano fior di spese e commissioni bancarie –, mentre da un giorno con l'altro è stato loro imposto di essere inflessibili con quei medesimi clienti che non si fossero subito adeguati con la dichiarazione di conformità fiscale. Il comportamento delle banche e dei loro organi è altresì comprensibile, se si pensa al rischio – concretizzatosi ad esempio negli Stati Uniti – di finire sotto accusa (le banche, ma anche gli organi e i funzionari personalmente) per complicità in fattispecie che all'estero costituiscono reati penali. Da quando l'Italia ha inasprito la propria legislazione fiscale penale e offerto l'unica alternativa della voluntary disclosure, questo rischio è diventato sempre più concreto. Il fatto poi che l'Italia sia un Paese in cui i dipendenti delle nostre banche sono soliti recarsi, o addirittura ci abitano, più facilmente che ad esempio negli Stati Uniti, ha indotto gli organi e i funzionari di banca ad essere estremamente rigorosi in merito alle richieste di prelievo in contanti da parte di clienti italiani. A fronte dei conseguenti rifiuti di versamento in contanti, non pochi clienti si sono rivolti alle istanze giudiziarie cantonali, con esiti alterni. La Pretura di Lugano, valutando di volta in volta il caso concreto, aveva ingiunto alle banche convenute di effettuare i pagamenti in contanti laddove la relazione bancaria durava da molto tempo e fosse reso plausibile che l'importo richiesto sarebbe stato impiegato per un concreto bisogno personale. A febbraio 2015, statuendo su un ricorso contro una sentenza della Pretura di Lugano che aveva respinto la richiesta di un cliente italiano di ricevere in contanti il saldo del proprio conto di circa mezzo milione di euro, il Tribunale d'appello ha ordinato

alla banca di dar seguito a quella richiesta, essenzialmente per il motivo che essa non aveva dimostrato che ciò fosse in contrasto con la propria politica di gestione dei rischi e con l'obbligo di garantire un'attività irreprensibile. L'accoglimento dell'istanza del cliente era quindi motivato da ragioni essenzialmente formali (la banca non aveva portato sufficienti prove e giustificazioni a sostegno del rifiuto) e non materiali. Lo stesso lo ha fatto il Tribunale federale con la citata sentenza del 28 ottobre 2015: il ricorso della banca contro la sentenza del Tribunale d'appello che le imponeva di liberare gli averi in contanti è stato respinto, perché essa non aveva dimostrato il motivo per cui non avrebbe potuto procedere come chiesto dal cliente. Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che ciò non significa che non siano ipotizzabili casi in cui una banca sollevi delle obiezioni giustificate, rispettivamente ha precisato che la norma italiana che punisce l'autoriciclaggio è entrata in vigore soltanto il 1. gennaio 2015, cioè dopo la richiesta di quel cliente di poter disporre a contanti dei propri averi.

Vi è quindi da scommettere che le banche svizzere continueranno a ritenere che non vi sia ancora una giurisprudenza univoca che si confronti con le norme ora in vigore, preferendo essere chiamate in causa su ogni caso concreto, anziché procedere con versamenti in contanti che espongono esse e i loro funzionari a un rischio anche soltanto remoto di essere messi sotto accusa da uno Stato estero.